INNOVAZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREZZO DOTT.COM
CONVEGNO NAZIONALE UNGDCEC
AREZZO 06-07-08/10/2016

I chiarimenti della circolare 4.8.2016 n. 35 in tema di CFC e di utili esteri

A cura di:
Emanuele Lo Presti Ventura, Dottore commercialista e Revisore legale in Verona

LO PRESTI VENTURA
STUDIO GIURIDICO TRIBUTARIO

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo

Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili®

Fondazione Centro Studi U.N.G.D.C.E.C.

INNOVAZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREZZO DOTT.COM
CONVEGNO NAZIONALE UNGDCEC
AREZZO 06-07-08/10/2016

Premessa

- I tanti interventi in ambito CFC nell'arco di soli 12 mesi: Legge di Stabilità 2015 e relativi Decreti attuativi; Decreto Internazionalizzazione; Legge di Stabilità 2016.
- L'importanza della circolare n. 35/2016 ed i chiarimenti espressi in tema non solo di CFC, ma anche di dividendi e di plusvalenze da partecipazioni estere.
- Cantiere sempre aperto: la Proposta di direttiva COM(2016) 26 final 2016/0011 (CNS), del 28.1.2016, volta a definire le regole minime e vincolanti alle quali gli Stati membri dovranno attenersi nel recepimento del progetto OCSE *"Base Erosion and Profit Shifting*" (BEPS) ➔ "*Action 3: Designing Effective Controlled Foreign Company Rules*". La successiva direttiva 2016/1164/UE.

La CFC "*white*"

Nessuna modifica normativa dei relativi presupposti.

L'imputazione per competenza continua così ad operare, senza alcuna limitazione territoriale, ove siano contemporaneamente rispettati due requisiti:

a)un livello di tassazione estero "*effettivo*" inferiore a più della metà di quello cd. "*virtuale*" italiano;

b)la prevalente natura "*passive*" del reddito conseguito dal soggetto estero controllato, nell'accezione declinata dalla norma e dalla prassi.

La CFC "*white*"

Meritano di essere segnalati i seguenti aspetti:

oil 16.9.2016 è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell'ADE di semplificazione dei criteri di apprezzamento dei *tax rates* effettivi, previsto dall'art. 167 co. 8-*bis* del TUIR *post* D.Lgs. n. 147/2015, ad integrazione delle indicazioni espresse nelle circolari nn. 51/2010 e 23/2011 ➔ Ai fini del confronto: irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile se e nella misura in cui il loro riversamento sia certo e predeterminato; equivalenza tra imposizione italiana *holding* (i.e. 5%) e regimi di esenzione totale, a fronte di costi indeducibili; rilevanza espressa dell'ACE e dei regimi esteri analoghi;

oè stata avviata nel 2016 dall'AIDC una denuncia di illegittimità comunitaria per violazione del principio di proporzionalità legata alla presunzione predeterminata di elusione.

INNOVAZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREZZO DOTT.COM
CONVEGNO NAZIONALE UNGDCEC
AREZZO 06-07-08/10/2016

La circ. n. 35/2016 e i presupposti della CFC "*black*"

Per l'identificazione dei regimi fiscali cd. "*privilegiati*", operano tre criteri diversi, variabili a seconda del periodo d'imposta interessato.

Ipotesi: socio italiano e soggetto estero con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Fino al 2014 → D.M. 21.11.2001

2015 →
- o D.M. 21.11.2001, come modificato
- o Regime fiscale privilegiato speciale

Opera l'esclusione UE e SEE

Dal 2016 →
- o Livello di tassazione nominale
- o Regime fiscale privilegiato speciale

Opera l'esclusione UE e SEE

INNOVAZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREZZO DOTT.COM
CONVEGNO NAZIONALE UNGDCEC
AREZZO 06-07-08/10/2016

La circ. n. 35/2016 e i presupposti della CFC "*black*"

NOTE IN RELAZIONE AL 2015

- La Legge n. 190/2014 ha modificato in senso meno restrittivo uno dei criteri di stesura della "*black list*" (i.e. lo scarto di tassazione nominale necessario è passato dal 30% al 50%), oltre a prevedere la pubblicazione di un Provvedimento avente ad oggetto, a titolo non esaustivo, i regimi speciali.
- Con i DM 30.3.2015 e 18.11.2015, la lista è stata aggiornata (uscita di Malesia, Filippine, Singapore ed Hong Kong), con altresì la cancellazione dell'art. 3, circa i regimi speciali.
- Il Provvedimento su questi ultimi non è però arrivato e mai arriverà: per verificare l'esistenza di un regime speciale, al contribuente è stato richiesto di operare da subito l'analisi caso per caso a regime dal 2016.
- L'esclusione UE e SEE è stata ammessa in via interpretativa.

INNOVAZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREZZO DOTT.COM
CONVEGNO NAZIONALE UNGDCEC
AREZZO 06-07-08/10/2016

La circ. n. 35/2016 e i presupposti della CFC "*black*"

NOTE IN RELAZIONE AL 2016

- Sistema che presuppone un monitoraggio costante e aggiornato dell'investimento estero da parte del socio residente in Italia: quale suo *dominus*, quest'ultimo deve e può verificare se il livello nominale di tassazione locale sia inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.
- Sul lato italiano, si prende a riferimento IRES+IRAP ➔ ½ di 31,4% (quindi soglia a 15,7%), e non ½ di 27,5% (soglia 13,75%). Dal 2017 dovrebbe diventare ½ di 27,9% e quindi soglia a 13,95%.
- Sul lato estero, se è prevista un'imposta progressiva, si calcola la media aritmetica ponderata delle aliquote vigenti, assumendo sempre a riferimento un parametro reddituale pari a Euro 1 milione.
- Tra i Paesi SEE "*trasparenti*", oltre all'Islanda e alla Norvegia, può essere già incluso il Liechtenstein.

INNOVAZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREZZO DOTT.COM
CONVEGNO NAZIONALE UNGDCEC
AREZZO 06-07-08/10/2016

La circ. n. 35/2016 e i presupposti della CFC "*black*"

NOTE IN RELAZIONE AL 2016 (E AL 2015)

Con riguardo <u>ai regimi fiscali privilegiati speciali</u>, sono considerati tali quelli che comportano un'imposizione "<u>*sostanzialmente*</u>" inferiore alla metà di quella nominale italiana ➔ <u>Approccio "*ibrido*" e senza limitazioni</u>.

Possono essere considerati tali quelli che si rivolgono, ad esempio:
oa tutti o solo ad alcuni contribuenti (cd. "*rulings*");
oa particolari settori o aree territoriali (zone franche o "*free zone"*);
oa determinate attività (es.: quelle finanziarie, agricole, turistiche);
oa certe categorie di soggetti (es., le micro, piccole e medie imprese);
oad un determinato arco temporale (ad es. la fase di avvio dell'attività);
oai contribuenti che non conseguono una soglia minima di reddito;
oai redditi derivanti da attività svolte all'estero.

INNOVAZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREZZO DOTT.COM
CONVEGNO NAZIONALE UNGDCEC
AREZZO 06-07-08/10/2016

La circ. n. 35/2016: gli ulteriori chiarimenti in tema CFC

- Circa la determinazione del reddito da assoggettare, salvo esimenti, a tassazione, la formula introdotta dal D.Lgs. n. 147/2015 ("*I redditi sono determinati in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d'impresa, ad eccezione dell'articolo 86, comma 4*"), non richiede di qualificare il soggetto estero secondo le categorie nostrane ➔ Costante applicazione delle norme del TUIR che regolano la determinazione della base imponibile delle società di capitali e degli enti commerciali residenti (ovvero gli articoli dall'81 al 116 del TUIR), nonché di quelle comuni incluse nel Titolo III.
- In ragione del disposto di legge, trovano poi applicazione tutte le disposizioni *extra*-TUIR, senza le limitazioni paventate in passato (es. ACE).

La circ. n. 35/2016: gli ulteriori chiarimenti in tema CFC

- In merito al nuovo obbligo segnaletico in dichiarazione, operante già dalle dichiarazioni relative al 2015, sono superate le istruzioni ministeriali ➔ *"In presenza di esimenti, il soggetto controllante è tenuto alla compilazione del solo rigo FC 2 (o FC 3) del quadro FC*" (i.e. esposizione del risultato del soggetto estero così come risultante dal suo bilancio o da altro documento riepilogativo, senza quindi la necessità di rideterminarlo secondo le norme italiane).
- In caso di integrazione dei requisiti sia della CFC "*black*" che di quella "*white*", l'esimente deve essere una di quelle valide ai fini della prima.
- La seconda esimente "*black*" (mancata localizzazione dei redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato) può essere soddisfatta dimostrando che il *tax rate* effettivo estero non è inferiore al 50% di quello nominale italiano o, in subordine, di quello " *virtuale*" nostrano.

INNOVAZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREZZO DOTT.COM
CONVEGNO NAZIONALE UNGDCEC
AREZZO 06-07-08/10/2016

La circ. n. 35/2016: i chiarimenti principali in tema di dividendi e plusvalenze

Per l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati, funzionali ad una tassazione integrale di dividendi e plusvalenze, l'attuale testo di legge non considera le novità della L. n. 208/2015, facendo ancora riferimento, alla "*black list*" e al Provvedimento (…) art. 167 co. 4 TUIR.

Si deve prestare attenzione al criterio operante alla data di percezione (dividendi) o di realizzo (plusvalenze). Quindi:

-fino al 10.5.2015 (data precedente all'entrata in vigore, secondo l'Agenza, del DM 30.3.2015) vecchia "*black list*";

-dopo, nuova "*black list*" (att. HK esce il 30.11.2015), con ulteriore verifica circa i regimi speciali;

-dal 2016, stessi criteri CFC, superando l'infelice richiamo della L. n. 208/2015 al solo co. 4 dell'art. 167 TUIR ➔ No UE e SEE.

INNOVAZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREZZO DOTT.COM
CONVEGNO NAZIONALE UNGDCEC
AREZZO 06-07-08/10/2016

La circ. n. 35/2016: i chiarimenti principali in tema di dividendi e plusvalenze

Il criterio di verifica adottato, così come vigente al momento della percezione / realizzo, deve essere soddisfatto anche rispetto all'esercizio di maturazione dell'utile.

Esempio - Percezione nel 2016 di utili formatisi in passato: per stabilire se può godere del parziale concorso dei proventi al reddito, il socio residente in Italia deve verificare se nel periodo di formazione degli utili la società estera è stata assoggettata a un regime che prevede un'aliquota nominale non inferiore alla metà di quella italiana o abbia fruito di regimi speciali (stesso criterio da verificare nel 2016, anno di percezione dei dividendi).

Non vale il contrario: se sei privilegiato oggi, poco rileva come eri in passato, nel periodo di formazione dell'utile della partecipata.

Taluni passaggi della circolare andrebbero comunque chiariti.

INNOVAZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREZZO DOTT.COM
CONVEGNO NAZIONALE UNGDCEC
AREZZO 06-07-08/10/2016

Fine dell'intervento
Grazie dell'attenzione

LO PRESTI VENTURA
STUDIO GIURIDICO TRIBUTARIO

www.loprestiventura.it

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo

Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili®

Fondazione Centro Studi U.N.G.D.C.E.C.